

Publicato il 30/05/2020

N. 00286/2020 REG.PROV.CAU.

N. 00321/2020 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 321 del 2020, proposto da Domenico Beccaglia, in proprio e nella qualità di Presidente p.t. dell'Associazione Sezione provinciale di Novara della Federazione della Caccia Regione Piemonte, rappresentato e difeso dagli avvocati Luigi Maria D'Angiolella e Antonio Murante Perrotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Provincia di Novara, Regione Piemonte, U.T.G. - Prefettura di Novara, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a) del Decreto n. 13 del 24/04/2020 emesso dal Presidente della Provincia di Novara avente ad oggetto: “*Misure di contenimento COVID-19. Attività di controllo della fauna selvatica. Adozione Provvedimento d'urgenza*”; b) per quanto occorra, se e per quanto lesivo, dei Decreti n. 21 del 14/02/2018 e n. 124 del 15/07/2019 della

Provincia di Novara con cui è stato approvato il “*Piano quinquennale di controllo numerico della popolazione di cinghiale in Provincia di Novara*” per il periodo 2018-2023; c) per quanto lesiva e non conosciuta, della nota n. 0010066 di protocollo del 24/04/2020 della Prefettura di Novara; d) per quanto lesiva e non conosciuta, della nota della Regione Piemonte del 09/04/2020, richiamata nel Decreto Provinciale n. 13/2020; e) per quanto lesiva e non conosciuta, della nota della Regione Piemonte del 17/04/2020, richiamata nel Decreto Provinciale n. 13/2020; f) per quanto occorra, se e in quanto lesiva, della Deliberazione della Giunta Regionale Piemonte 1 marzo 2019, n. 20-8485; g) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi del ricorrente, compresi accertamenti, verbali pareri, note e sopralluoghi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Premesso che il ricorso è stato notificato in data 28/5/2020, per cui la prima camera di consiglio utile per la trattazione collegiale della domanda cautelare è fissata al 7 luglio 2020;

Riservata al Collegio ogni valutazione circa la legittimazione ad agire della parte ricorrente e il merito del ricorso;

Ritenuto che non sussiste il presupposto della “*estrema gravità ed urgenza*” necessario per la concessione della tutela ex art. 56 c.p.a., considerato che a sostegno dell'istanza di misure cautelari monocratiche il ricorrente si è limitato a prospettare irrimediabili pregiudizi all'ecosistema e al patrimonio ambientale faunistico, enunciati peraltro in termini del tutto generici;

P.Q.M.

Respinge l'istanza di misure cautelari monocratiche formulata nel ricorso in epigrafe.

Fissa per la trattazione collegiale della domanda cautelare la camera di consiglio del 7 luglio 2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino il giorno 29 maggio 2020.

Il Presidente
Carlo Testori

IL SEGRETARIO